

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 17/11/2020

FATTO

Il ricorrente a mezzo rappresentante volontario riferisce di essere titolare di tre BFP emessi nel 1987 e appartenenti alla serie Q/P.

Espone che la somma rimborsabile comprensiva di interessi maturati è quantificabile, per tutti i buoni, in € 2.666,43, pari a £ 5.162.92.

Al momento della riscossione, tuttavia, riceveva l'importo di € 1.341,44 "di gran lunga inferiore rispetto a quello contrattualmente pattuito".

Richiama quindi le condizioni economiche risultanti dai buoni.

In particolare, evidenzia che entro il primo anno l'importo riscuotibile singolarmente per i 2 buoni di £ 50.000 è pari a £ 54.500, mentre per il buono di £ 100.000 Lire è pari a £ 109.000; soggiunge che dopo il primo anno il saggio di interessi "è calcolato come dalla tabella sul retro dei buoni stessi sicché è possibile leggere per i 20 anni successivi gli importi riscuotibili".

Fa presente inoltre che sui buoni è riportata la clausola del calcolo degli interessi per ogni successivo bimestre maturato dal ventesimo anno fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione.

Tanto premesso, afferma che i "patti contrattuali sono tutti riportati sul retro"; "pertanto, non lasciano adito a margini interpretativi" né può essere condivisa la tesi dell'intermediario secondo cui gli interessi evidenziati sul retro dei BFP vengono adeguati ai livelli indicati da decreti ministeriali di emissione delle varie serie.

Sul punto, il ricorrente evidenzia come, secondo la giurisprudenza, debba darsi prevalenza

alle condizioni riportate sul buono, “anche quando in precedenza, con decreto ministeriale, [le stesse] siano state modificate”. Rileva, da ultimo, che “non è possibile ritenere che la mera apposizione di un timbro che ne modifichi la serie e che si sovrapponga alla tabella di calcolo degli interessi possa superare il contenuto proprio del titolo per come emesso”. L’intermediario eccepisce in primo luogo l’irricevibilità della domanda, in quanto relativa a comportamenti antecedenti al 1° gennaio 2009, quindi al di fuori della competenza temporale dell’Arbitro.

Argomenta al riguardo che, con la sentenza n. 3963/2019, la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di “eterointegrazione” dei tassi dei buoni fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all’atto della sottoscrizione del “contratto”, che nel caso di specie è avvenuto nel 1987. Osserva in particolare che il comportamento di cui si discute è relativo alla consegna dei titoli, cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza degli importi indicati sul retro per il periodo dal 21° al 30° anno; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l’elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell’Arbitro è costituito dalle “operazioni o comportamenti” dell’intermediario “e non, invece, [da]l momento (successivo) in cui l’asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato” (cfr. Collegio di Bologna n. 7097/2020).

Sostiene inoltre l’incompetenza *ratione materiae* dell’Arbitro. Sul punto, sottolinea che i titoli oggetto del ricorso sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell’Emittente; al riguardo svolge una lunga e puntuale ricognizione della normativa succedutasi nel tempo (ex multis, D.P.R. n. 156/1973, D.L. n. 269/2003), ponendone in luce gli aspetti di specialità. In relazione a tanto, l’intermediario afferma che i buoni fruttiferi sono prodotti finanziari disciplinati, per l’appunto, da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B.

Da ciò consegue che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell’ambito di applicazione oggettivo dell’Arbitro Bancario e Finanziario.

Nel merito, l’intermediario ha evidenziato che:

le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie “Q” sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l’utilizzo di moduli della serie “P” purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie “Q”, non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli “importi” degli interessi da corrispondere al sottoscrittore;

sui buoni sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato decreto ministeriale del 13 giugno 1986, apponendo i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro “tassi” del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l’ultimo decennio.

Parte ricorrente era senz’altro consapevole di aver sottoscritto buoni della serie “Q”; era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento del buono.

Il ricorrente con le repliche insiste per l’accoglimento della domanda, richiamando il consolidato orientamento espresso dal Collegio di coordinamento dell’ABF decisione n.

5673/2013 che ha condiviso i principi enunciati dalla Cass. civ., Sez. Un., n. 13979 del 15.6.2007.

DIRITTO

La questione concerne la richiesta di rimborso di un 3 titoli della serie Q/P secondo le condizioni riportate sul retro.

In particolare la controversia ha per oggetto l'accertamento delle corrette condizioni di rendimento di 3 BFP emessi nel 1987 e dunque successivamente al DM 13/6/1986..

Osserva il Collegio che sul lato frontale dei BF, è presente il timbro correttivo dalla serie P alla serie Q/P. Sul lato posteriore, risulta il timbro riportante i rendimenti previsti dal DM 13/6/1986 per la serie Q.

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall'intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziarie e quella per incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione dei buoni in questione, anteriore al 1° gennaio 2009.

Nessuna delle due eccezioni preliminari è accoglibile.

Infatti, per quanto attiene alla competenza per materia dell'ABF, ribadendo quanto sostenuto in occasione di precedenti ricorsi nei quali si erano poste le medesime problematiche, il Collegio constata che le più recenti disposizioni normative hanno certamente attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF e confermato la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto. Parimenti assolutamente priva di fondamento è l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione temporis*, non avendo alcuna rilevanza, a tale riguardo, la data di sottoscrizione dei buoni in questione. Il ricorso, infatti, non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati. In linea con il proprio consolidato orientamento, pertanto, la duplice eccezione sollevata dall'intermediario resistente non risulta degna di accoglimento da parte di questo Collegio (in termini, Collegio Napoli decisione n. 50 del 2013; Collegio di Milano decisione n. 478 del 2014).

Ed ancora ricorda il Collegio che sul tema si è già pronunciato il Collegio di coordinamento, con decisione n. 5673 del 2013:

< [...] Il d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dopo avere precisato all'art. 1 che per risparmio postale si intende "la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti", e all'art. 2, comma 1, che le attività di bancoposta svolte da Poste comprendono la "raccolta del risparmio postale" (menzionata distintamente dalla raccolta del risparmio fra il pubblico di cui all'art. 11, comma 1, T.U.B.), e che a "Poste si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l'adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti", al comma 6 dello stesso articolo ha stabilito che "il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel comma 4, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili"

[...] L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla

disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta[...]

Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento>.

Ciò premesso, nel merito, la questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di 4 buoni fruttiferi, emessi nel 1987 e nel 1988 quindi successivamente all'emanazione del d.m. del 13.6.1986.

Con riferimento ai suddetti buoni, il ricorrente pone la questione inerente al periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno, per il quale è stata completamente omessa l'indicazione del tasso di rendimento applicato.

La domanda deve essere accolta per le seguenti ragioni.

I titoli appartengono alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della "serie P" e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", ai sensi dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986: "...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Non si rinvencono dagli atti sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Per tale periodo, secondo l'intermediario resistente si applicano le disposizioni previste nella tabella allegata al D.M. istitutivo della serie che prevede il riconoscimento del "rendimento massimo raggiunto" (pari al 12%) anche per ogni successivo bimestre maturato a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino al trentesimo anno.

Precisa il Collegio che la lettura fatta dalla convenuta della sentenza delle Sezioni Unite non è corretta; la resistente invero inverte i termini della questione e fa scaturire conseguenze diverse da quelle effettivamente delineate nella sentenza n. 3963 del 2019.

La fattispecie in esame non riguarda buoni fruttiferi postali modificati successivamente alla loro consegna ai risparmiatori, fattispecie invece analizzata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3963/2019 e riferita a buoni emessi prima del DM 13.6.1986.

Alcune sentenze di merito, richiamate dalla resistente, riguardano casi diversi dal presente.

Non può dunque che essere ribadito il consolidato-costante orientamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

Il Collegio di coordinamento dell'ABF ha emanato una esaustiva decisione in argomento (n. 6142 del 3 aprile 2020): *<...occorre rilevare, come puntualmente osservato dal Collegio remittente, che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi*

dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo.

3.4 Il che potrebbe anche essere sufficiente a giustificare la conclusione sopra indicata, di conferma del consolidato indirizzo dell'ABF in materia, alla luce del criterio, espressamente richiamato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 7440/2018, secondo cui "l'ABF non può che uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte di Cassazione, cui la legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) attribuisce la funzione di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni"; funzione, questa, espletata in modo precipuo dalle Sezioni Unite.

3.5 L'emersione nella recente giurisprudenza di merito di un indirizzo difforme, secondo cui "se la natura imperativa delle disposizioni ministeriali richiamate dal Codice Postale del 1973 consente a queste ultime di modificare l'oggetto di un rapporto contrattuale sorto prima della loro entrata in vigore, a fortiori deve riconoscersi la loro idoneità a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione" (così App. Milano, n. 5025 del 16 dicembre 2019; ma v. anche App. Milano n. 435 del 7 febbraio 2020, Trib. Macerata, 6 marzo 2020), suggerisce peraltro a questo Collegio, per completezza argomentativa e per scrupolo analitico, di indugiare ancora sugli argomenti che, al contrario, suggeriscono di confermare l'indirizzo dell'ABF.

Gli è che non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale "siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione", bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ("Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno.

3.6 Invero, il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime

contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.). Risultato, quest'ultimo, inevitabile se ci si colloca nell'ottica dell'orientamento della giurisprudenza di merito sopra indicata, che degrada la funzione del contenuto della lettera del titolo, riconoscendone valenza meramente informativa.

Il che, ad avviso del Collegio, non può essere sostenuto, soprattutto là dove, come nella fattispecie in esame, in corso di rapporto non è intervenuto alcun decreto ministeriale concernente il tasso degli interessi e nessuna modificazione si è quindi prodotta rispetto alla situazione esistente al momento della sottoscrizione dei titoli.

Pertanto, come opportunamente osservato dal Collegio remittente nel solco tracciato da Cass. SS. UU. n. 13979/2007, "l'emissione di un titolo le cui risultanze discordino già ab origine dal regime previsto da un provvedimento precedentemente in vigore, non possono che ingenerare l'affidamento del sottoscrittore su quanto riportato sul titolo; anzi - ben oltre un mero affidamento soggettivo, e sul terreno dell'effettivo regolamento contrattuale - occorre ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni".

3.7 Da quest'angolo visuale, assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l'ultima modifica dei tassi di interesse precedente all'emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l'obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest'ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020).

3.8 In quest'ottica, secondo cui la determinazione dei rendimenti dei buoni fruttiferi postali è vicenda comunque attratta alla sfera del rapporto negoziale in essere tra emittente e sottoscrittore (ambito nel quale operano anche gli strumenti integrativi di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c.), diviene del tutto irrilevante la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento>.

Anche ad avviso di questo Collegio l'orientamento volto a valorizzare il legittimo affidamento relativamente al periodo controverso, risulta maggiormente rispettoso della

normativa di cui al D.M. del 1986.

Infatti, tale regolamento all'art. 5 prevede che:

“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986.

Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi.”

Sembra più aderente ai principi di buona fede (artt. 1375 c.c. 1366 c.c.) l'interpretazione secondo la quale il richiamo alla misura dei nuovi tassi debba essere integrale e, dunque, recare il riferimento dei rendimenti anche per gli anni successivi al ventesimo.

In termini, cfr. Collegio di Napoli, decisione n. 10048/2018:

<Ciò detto, però non sfugge al Collegio che mentre la nuova tabella contempla il rendimento per vent'anni dall'emissione, nulla dice per quello relativo all'ulteriore decennio, previsto invece dalla stampigliatura posta sul retro del buono. Pertanto, per il periodo successivo a quello stabilito dal decreto, cioè quello dal 21° al 30° anno, “in assenza di modifica, la liquidazione deve avvenire secondo quanto testualmente previsto dal titolo. (...) La domanda di parte ricorrente appare dunque, limitatamente a tale aspetto, fondata, sicché l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli medesimi”: così la decisione del Collegio ABF di Torino, 29 gennaio 2018, n. 2571, e la decisione del medesimo Collegio dell'8 maggio 2017, n. 4868; Collegio Bologna, 13 febbraio 2018, n. 3621; Collegio di Roma, 21 luglio 2017, n. 8791; Collegio di Milano, 29 giugno 2016, n. 5998. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al rimborso degli interessi nei sensi di cui in motivazione>.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie, emerge quindi che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non sembra aver diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro dei titoli in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno”.

La domanda qui proposta conclusivamente è in parte accoglibile: l'intermediario resistente dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro dei titoli.

Il Collegio dispone che sulle somme così riconosciute vengano computati gli interessi al tasso legale, a far data dal reclamo; devono invece essere rigettate le ulteriori richieste accessorie: quella relativa alla rivalutazione monetaria, in ossequio al noto principio nominalistico che presiede alla disciplina delle obbligazioni pecuniarie.

Va da ultimo rigettata la domanda di ristoro delle spese di perizia per 2 ordini di ragioni:

- a) la perizia e/o l'elaborato contabile fa parte della “normale istruttoria” di questo procedimento;
- b) questo capo di domanda, eventualmente, doveva rivestire carattere risarcitorio con opportuno ed adeguato supporto probatorio.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione, oltre interessi legali

dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO